



2026/457

3.3.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/457 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2026

che autorizza l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2026) 1262]

(I testi in lingua neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 maggio 2023 Bayer Agriculture B.V., con sede in Belgio, ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, e KWS SAAT SE & Co. KGaA, con sede in Germania, («richiedenti»), conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 («domanda»).
- (2) Il 12 maggio 2025 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha espresso un parere scientifico ⁽²⁾ favorevole sulla barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. L'Autorità ha concluso che la barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1, come descritto nella domanda, è sicura quanto la sua versione tradizionale e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che il consumo di alimenti e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 non costituisce una preoccupazione sul piano nutrizionale.
- (3) Nel suo parere scientifico l'Autorità ha preso in considerazione tutte le questioni e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nel contesto della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (4) Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno autorizzare l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 per gli usi elencati nella domanda.
- (5) Con lettera del 19 gennaio 2026 Bayer Agriculture B.V., con sede in Belgio, ha informato la Commissione del fatto che Bayer CropScience LP aveva modificato la propria forma giuridica e cambiato il proprio nome in Bayer CropScience LLC a decorrere dal 1° gennaio 2026.
- (6) È opportuno assegnare un identificatore unico alla barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj>.

⁽²⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), 2025. «Scientific Opinion on the assessment of genetically modified sugar beet KWS20-1 (application GMFF-2023-14732)». *EFSA Journal* 2025; 23(5):9381, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9381>.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/65/oj>).

- (7) Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (8) Il parere dell'Autorità non giustifica l'imposizione di ulteriori condizioni specifiche o di restrizioni per l'immissione in commercio, l'uso e la manipolazione degli alimenti, ingredienti alimentari e mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KWS20-1, secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (9) Tutte le informazioni pertinenti relative all'autorizzazione dei prodotti oggetto della presente decisione dovrebbero essere inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (10) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Alla barbabietola da zucchero (*Beta vulgaris* L.) geneticamente modificata KWS20-1, di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico KB-KWS2Ø1-6 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Autorizzazione

I seguenti prodotti sono autorizzati conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:

- a) alimenti e ingredienti alimentari derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6;
- b) mangimi derivati da barbabietola da zucchero geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6.

Articolo 3

Etichettatura

Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, il nome dell'organismo è «barbabietola da zucchero».

Articolo 4

Metodo di rilevamento

Per il rilevamento della barbabietola da zucchero geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell'allegato.

Articolo 5

Registro comunitario

Le informazioni indicate nell'allegato sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

*Articolo 6***Titolari dell'autorizzazione**

I titolari dell'autorizzazione sono:

- a) Bayer CropScience LLC, rappresentata nell'Unione da Bayer Agriculture B.V., Belgio;
- b) KWS SAAT SE & Co. KGaA, Germania.

*Articolo 7***Validità**

La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.

*Articolo 8***Destinatario**

Sono destinatari della presente decisione:

- a) Bayer CropScience LLC, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da Bayer Agriculture B.V., Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio;
- e
- b) KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstrasse 31, Einbeck, 37574, Germania.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2026

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione

ALLEGATO

a) **Richiedenti e titolari dell'autorizzazione**

1) Nome: Bayer CropScience LLC

Indirizzo: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti

rappresentata nell'Unione da Bayer Agriculture B.V., Scheldelaan 460, 2040, Anversa, Belgio;

e

2) Nome: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Indirizzo: Grimsehlstrasse 31, Einbeck, 37574, Germania.

b) **Denominazione e descrizione dei prodotti**1) Alimenti e ingredienti alimentari derivati da barbabietola da zucchero (*Beta vulgaris* L.) geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6;2) mangimi derivati da barbabietola da zucchero (*Beta vulgaris* L.) geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6.

La barbabietola da zucchero geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6 esprime il gene *dmo*, che conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti dicamba, il gene *pat*, che conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti glufosinato-ammonio, e il gene *cp4 epsps*, che conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti glifosato.

c) **Etichettatura**

Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, il «nome dell'organismo» è «barbabietola da zucchero».

d) **Metodo di rilevamento**

1) Metodo evento-specifico, basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione della barbabietola da zucchero geneticamente modificata KB-KWS2Ø1-6;

2) convalidato dal laboratorio di riferimento dell'UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato all'indirizzo <https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/method-validations>;3) materiale di riferimento: AOCS 0523-B (per KB-KWS2Ø1-6) e AOCS 1206-A (per la sua versione non geneticamente modificata), accessibili tramite la American Oil Chemists Society (AOCS) all'indirizzo <https://www.aocs.org/crm?SSO=True>.e) **Identificatore unico**

KB-KWS2Ø1-6.

f) **Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica**

Non applicabile.

g) **Condizioni o restrizioni per l'immissione in commercio, l'uso o la manipolazione dei prodotti**

Non applicabile.

h) **Piano di monitoraggio degli effetti ambientali**

Non applicabile.

i) **Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio dell'uso degli alimenti per il consumo umano**

Non applicabile.

Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.